



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		
GASTONE ANDREAZZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 846/2026
EMANUELA GAI	- Relatore -	CC - 21/04/2026
ANTONIO CORBO		R.G.N. 7777/2026
ENRICO MENGONI		
MARIA BEATRICE MAGRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso la sentenza del 21/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lodi
Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata,
limitatamente alle misure di sicurezza applicate, e provvedere alla loro
eliminazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2025, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 609 *bis*, comma 3, 609 *ter* cod.pen., fatti commessi nel 2014 e 2015. Con la medesima sentenza, il Giudice applicava le pene accessorie e la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati abitualmente da minori, divieto di svolgere lavori che prevedono un contatto abituale con minori, obbligo di comunicare agli organi di polizia i cambiamenti di residenza e gli spostamenti, ai sensi dell'art. 609 *nonies* comma 3 cod.pen.
2. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione di cui all'art. 609 *nonies* cod.pen. essendo stata applicata la misura di sicurezza con la sentenza di applicazione di pena ex. art. 444 cod.proc.pen.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 61c66a81e7975e7a
Firmato Da: EMANUELA GAI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ec951caa9c24fe6



3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 01), il ricorso è fondato.

2. A differenza di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 609-nonies cod. pen., i quali prevedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 445 cod. proc. pen., che le pene accessorie ivi previste debbano essere disposte dal giudice non solo in caso di sentenza di condanna, ma anche in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il terzo comma della medesima disposizione codicistica indica espressamente, quale presupposto formale per la adozione della misura di sicurezza personale in esso prevista, la "condanna per i delitti previsti (...) dall'art. 609-bis, nella ipotesi aggravate di cui all'art. 609-ter".

Dal chiaro dato testuale si ricava che le misure di sicurezza personali previste dall'art.609- *nonies*, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell'ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione, mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art. 445 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. n. 25799 del 01/07/2016 Rv. 270417 – 01).

3. Ne consegue che la sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *ter* cod.pen., nella misura di anni due di reclusione, va annullata limitatamente alle disposte misure di sicurezza, di cui all'art. 609 *nonies* comma 3 cod.pen., che vanno eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle misure di sicurezza applicate, misure che esclude.

Così è deciso, 21/04/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
GASTONE ANDREAZZA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

